



Valceresio

COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO

Provincia di Varese

Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/47.67.80 - fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120



Valganna
Valmarchirolo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA ALLEGATA ALL'ACCORDO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE DECENTRATE EX ART 31 CCNL 22.01.2004 RELATIVE ALL'ANNUALITÀ ECONOMICA 2011.

Premessa.

La presente relazione illustrativa tecnico-finanziaria è relativa all'accordo sulle modalità di ripartizione del residuo delle risorse decentrate ex articolo 31 del CCNL comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004, relative all'annualità economica 2011, come concordato definitivamente dalle parti il 09/12/2011. Questa relazione rappresenta un adempimento obbligatorio teso a favorire, ai sensi dell'art 5 comma 3 del CCNL 01.04.1999, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ad opera dell'organo di revisione contabile dell'ente, nonché a permettere alla giunta esecutiva la valutazione di merito alle scelte negoziali espresse nell'ipotesi di accordo in parola.

L'articolo 9, comma 17 del decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010 recita testualmente "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2 e articolo 3 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni". La disposizione riguarda dunque non solo la contrattazione nazionale ma anche quella decentrata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 ccnl 1/04/1999, come modificato dall'art. 4 ccnl 22/01/2004, i contratti decentrati integrativi hanno "una durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale", mentre le modalità di utilizzo delle risorse sono oggetto di contrattazione annuale. Ciò premesso, si può concludere che la contrattazione decentrata integrativa sia bloccata per il triennio 2010/2012, mentre è fatta salva la ripartizione del fondo per le risorse decentrate.

Risorse decentrate anno 2011 – Finanziamento

Risorse stabili

A norma del 2° comma dell'articolo 31, del CCNL del 22.01.2004, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dal successivo articolo 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.

L'importo delle cosiddette risorse decentrate stabili è stato quantificato, come da determinazione del responsabile dell'ufficio ragioneria nr.249 del 02.12.2011, per l'anno 2011 come segue:

FONDO 2011	C.M. PIAMBELLO
TOTALE RISORSE STABILI	€ 32.944,33

Le risorse stabili come sopra specificate sono state parzialmente utilizzate, a seguito di disposizioni contrattuali obbligatorie. In particolare l'Amministrazione deve procedere alla riduzione delle risorse decentrate presenti nel fondo per soggetti incaricati di P.O. per un importo complessivo di euro 4.931,98. Quelle disponibili alla contrattazione decentrata di secondo livello per l'anno 2011 dunque sono quelle che rimangono dopo averle depurate dei seguenti importi:

- riduzione delle risorse decentrate presenti nel fondo per soggetti incaricati di P.O.;
- per il pagamento nell'anno 2011 dell'indennità di comparto, istituita e disciplinata dall'art 33 ccnl 22.01.2004;
- per gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria del personale in servizio nell'anno 2011, ai sensi dell'art 17 comma 2 lettera b) ccnl 1.04.1999;
- per indisponibilità delle somme accantonate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità in applicazione dell'art. 32, comma 7, CCCNL 22.1.2004 e rese indisponibili per effetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera e) CCNL 31.07.09;
- e così come meglio specificato nella tabella che segue:

FONDO 2011 C.M. PIAMBELLO

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI	32.944,33	
A DEDURRE:	Progressioni consolidate	-€ 17.955,54
	Indennità di comparto	-€ 5.358,72
	Accantonamento alte professionalità	-€ 1.627,78
	Risorse per incarichi per P.O. salario accessorio presenti nel fondo	-€ 4.931,98
TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI	€ 3.070,31	
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 6.825,36	

TOTALE RISORSE C.M. COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	9.895,67
---	----------

Ai sensi dell'art 32 comma 7 del ccnl 2004 le risorse decentrate di cui all'art 31 comma 2 dello stesso ccnl, sono incrementate di una percentuale pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento delle alte professionalità di cui all'art 10 del medesimo contratto collettivo. In considerazione del fatto che nella Comunità Montana del Piambello non è stata attivata alcuna "alta professionalità", l'importo calcolato in euro 1.627,78 viene aggiunto alle citate risorse stabili allorché non disponibile, e viene sommato con l'accantonamento già effettuato nel 2009 pari ad euro 1.627,78, formando così un fondo complessivo di euro 4.883,34 e conservando, così, il vincolo di destinazione. Diverse modalità di utilizzo delle stesse saranno stabilite in sede di contrattazione nazionale, ai sensi dell'art 7 comma 1 lettera e) del ccnl 31.07.2009.

Risorse variabili

Ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 del ccnl 22.01.2004, le cosiddette risorse stabili sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'articolo 15, comma 1, lettere d), e), k), m), n), comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del ccnl 01.04.1999, dalla disciplina di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 del ccnl del 05.10.2001, all'articolo 54 del ccnl 14.09.2000 all'articolo 4 comma 2 del CCNL 31.07.2009.

Si specifica, inoltre, che l'articolo 9 comma 4 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, stabilisce che gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2008/2009, anche se stipulati precedentemente all'entrata in vigore del sopraccitato decreto legge, non debbano superare il limite del 3,2% e, conseguentemente, dispone l'inefficacia degli stessi a decorrere dalla mensilità successiva alla data in vigore dello stesso decreto legge 78/2010. A tale proposito il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha chiarito con propria nota che, nonostante nel ccnl delle regioni ed autonomie locali biennio economico 2008/2009 fossero state previste delle risorse finanziarie aggiuntive al 3,2%, esse fossero quelle destinate solo per l'anno 2009 al trattamento accessorio del personale dipendente, di natura di natura variabile;

Per l'anno 2011, il limite non sarà comunque superato in quanto esse erano risorse una tantum per l'anno 2009, quindi non ripetibili negli anni successivi;

Infine l'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, prescrive che: *"a decorrere dal 01 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;

Questa Amministrazione, ai sensi del citato disposto contrattuale, per l'anno 2011, con deliberazione della giunta esecutiva del 05.12.2011 nr.05 ; ha ritenuto di integrare le cosiddette risorse decentrate stabili con le seguenti risorse variabili:

- € 1.917,51 equivalente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del CCNL dell'1.04.1999. Per tali risorse la giunta esecutiva ha specificato nel citato provvedimento amministrativo la motivazione che ha consentito l'inserimento delle stesse nel fondo, ovvero il fatto che - nell'anno 2011 sono stati avviati tutti quei processi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi dell'ente conseguenti all'avvenuta "fusione" delle 2 CC.MM. originario che hanno determinato minori spese; ed in particolare:
 1. Area Affari Generali avvio dei processi di e-government e digitalizzazione delle comunicazioni (interne ed esterne);
 2. Razionalizzazione incarichi di posizione organizzativa con costruzione di centri di responsabilità compiuti/conchiusi secondo il principio della verticalizzazione, limitando la parcellizzazione delle attività/responsabilità con conseguente miglioramento organizzativo e di produttività.

- € 4.907,85 ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999 il quale dispone che, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di razionalizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento della prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, gli enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività. La giunta esecutiva ha stabilito l'integrazione del fondo delle risorse variabili nell'anno 2011 in particolare per l'attivazione di due specifici progetti, uno nel campo delle attività produttive per il miglioramento dello specifico sportello SUAP denominato "Progetto di definizione percorsi, modulistica, allegati e sistemi di pagamento dei procedimenti automatizzati più ricorrenti" e l'altro nel campo dell'assistenza sociale denominato "Progetto di collaborazione con il CFP di Bisuschio per l'attivazione della dote lavoro disabili".

Risorse stabili e variabili disponibili

Da quanto sopra esposto le risorse disponibili nell'annualità 2011 per il personale della Comunità Montana del Piambello, oltre ad oneri riflessi ed IRAP di legge, sono quelle sottoindicate:

FONDO VARIABILE 2010	C.M. PIAMBELLO
Art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999	€ 1.917,51
Art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999	€ 4.907,85
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 6.825,36

Risorse decentrate anno 2011 - Utilizzo

L'ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo sui criteri di ripartizione del residuo delle risorse decentrate ex art 31 del CCNL del 22.01.2004 per l'annualità 2011, prevede che sia destinato alle seguenti voci:

- 1) per compensare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità per il personale delle categorie B, C e D ex art 17 comma 2, lettera f), del CCNL 1.04.1999;
- 2) per compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art 17 comma 2 lettera a) del CCNL 01.4.1999 (compreso il compenso derivante dall'attivazione di nuovi servizi)

Si rinvia all'ipotesi di accordo di CCDI per l'annualità 2011 in riferimento alle risorse assegnate a ciascuno degli istituti sopra citati. Di seguito, invece, si esaminano gli stessi sinteticamente:

- *Indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità per il personale delle categorie B, C e D ex art 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01.04.1999* – A questo istituto sono assegnate risorse per euro 3.200,00;
- *Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ai sensi dell'art 17 comma 2 lett. a) CCNL 01.04.1999* – Le parti hanno concordato che le risorse decentrate residuali, dopo aver applicato i suddetti istituti, sono da assegnarsi alla presente finalità e precisamente:
 - € 4.907,85 per l'attivazione dei nuovi servizi ex art. 15 comma 5 ccnl 1.04.1999: per Sportello SUAP: adeguamento del SUAP al D.P.R. 160/2010 e Assistenza Sociale Progetto "per l'aiuto per la stesura del curriculum per ultracinquantenni disoccupati" da attribuire secondo i criteri di cui all'art. 10 del CCDI 2006-2009.
 - la parte residua (€ 1.787,66) per produttività individuale da attribuire secondo i criteri di cui all'art. 10 del CCDI 2006-2009.

Conclusioni.

Ai sensi dell'art 40 comma 3 bis del D.Lgs 165/2001, come modificato dal d.lgs 150/2009, "la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art 45 comma 3. A tal fine destina al trattamento accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato". In considerazione del fatto che il decreto legislativo 150/2009 non è ancora stato recepito dalla contrattazione nazionale, si ritiene che la performance individuale risponda alle logiche già sottointese dall'articolo 17 comma 2 lettera a) ccnl 1999 il quale recita testualmente "...compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione...". Questa Amministrazione con delibera di G.E. n. 35 del 14.05.11 ha approvato il piano della performance 2011/2013 previsto dall'articolo 10 del d. lgs 150/09, il quale contiene al proprio interno, quale sua parte integrante, il Peg; la stessa, inoltre con delibera di G.E. in data nr.89 del 05/12/2011 ha approvato il "Sistema di misurazione e valutazione della performance". Alla luce di questi provvedimenti ed in particolare con l'approvazione del nuovo Sistema di valutazione vengono disapplicate le parti del contratto decentrato integrativo vigente in quanto incompatibili, con particolare riferimento all'art. 10 e alle schede di valutazione allegate al contratto integrativo stesso e si rileva che esistono ora gli idonei strumenti per procedere alla completa gestione del ciclo della performance per l'anno 2011.



Il responsabile del servizio finanziario

(Antonella Bortolomai)